



DOTT. RAG. GIUSEPPE ANTONIO DI FRANCESCO
COMMERCIALISTA - REVISORE CONTABILE

Circolare informativa per la clientela
n. 5/2013 del 14 febbraio 2013

NUOVO REDDITOMETRO ACCERTAMENTO SINTETICO del REDDITO delle PERSONE FISICHE

In questa Circolare

1. **Accertamento sintetico**
2. **Redditometro**
3. **Decreto attuativo (D.M. 24.12.2012)**
4. **Procedura**
5. **Quantificazione del reddito presunto**
6. **Prova contraria**
7. **Indiscrezioni di prassi**

1. ACCERTAMENTO SINTETICO

Nel caso di verifica fiscale che si concluda con l'emersione di una maggiore base imponibile in capo al contribuente, l'**accertamento analitico** comporta la **suddivisione della rettifica** complessivamente operata fra le **diverse categorie reddituali** oggetto di correzione (nel caso delle persone fisiche), ovvero fra le **diverse componenti del reddito d'impresa** rettificata (nel caso di redditi d'impresa).

L'**accertamento sintetico**, viceversa, mira a individuare il **reddito complessivo** del contribuente e, a differenza dell'accertamento analitico, non reca dunque un dettaglio dei motivi delle rettifiche operate alla dichiarazione presentata dal contribuente.

Tale tipologia di accertamento ha, infatti, per oggetto l'**intero reddito** che si presume il contribuente abbia conseguito in un determinato periodo d'imposta: si tratta di un **accertamento omnicomprensivo**, cui non possono essere **aggiunti** ulteriori e specifici ricavi, la cui esistenza si pensi di ritrarre, ad esempio, da fatture per operazioni inesistenti (Corte di Cassazione, sent. 27569/2008), mentre dal reddito presunto possono essere **scomputati** gli oneri **deducibili** e quelli **detraibili**. In ogni caso, come detto, la ripresa è esposta nell'atto impositivo per il suo **ammontare complessivo**.

Ulteriore principio sancito dalla giurisprudenza di legittimità è quello secondo il quale l'accertamento deve comunque basarsi su dati e notizie **inerenti al medesimo periodo d'imposta** al quale l'accertamento stesso si riferisce: **non** è, in particolare, possibile indurre il reddito di un anno da quello conseguito in **anni precedenti** (Corte di Cassazione, sent. 16227/2010).

Al fine di alimentare le fonti di informazione per l'implementazione dell'accertamento sintetico, negli ultimi anni sono state intensificate le **comunicazioni** all'Amministrazione finanziaria di **dati rilevanti**: si pensi, ad esempio, a quanto dichiarato dai fornitori nello spesometro Iva rispetto ai clienti consumatori finali.

Va poi tenuto conto che l'Agenzia delle Entrate provvede a **controlli sistematici** sugli utilizzatori (soci o familiari dell'imprenditore) di beni dell'impresa a un **corrispettivo inferiore** rispetto al **valore di mercato**: ai fini della ricostruzione sintetica del loro reddito, essa considera anche gli **apporti** dagli stessi a qualunque titolo (finanziamento, capitalizzazione) effettuati nei confronti della società (art. 2, co. 36-septiesdecies, D.L. 138/2011, conv. con modif. dalla L. 148/2011).

2. REDDITOMETRO

Nell'ambito degli strumenti di **accertamento sintetico** relativi alle **persone fisiche**, un nuovo vigore e un particolare rilievo ha assunto il cd. **redditometro**, per effetto delle modifiche apportate alla disciplina di riferimento dall'art. 22, co. 1, D.L. 78/2010, conv. con modif. dalla L. 122/2010. Le innovazioni apportate hanno avuto l'obiettivo specifico, da un lato, di **adeguare** tale modalità di accertamento al mutato contesto socio-economico, fornendo quindi una migliore funzionalità all'Amministrazione finanziaria e, dall'altro lato, di **migliorare** nel complesso la capacità di tale strumento di accertare la **reale capacità contributiva** del soggetto passivo, individuando come essenziale la fase del **contraddittorio** con l'Ufficio da parte del contribuente sottoposto a verifica.

Le nuove modalità sono **operative** a partire dagli accertamenti riferiti all'**anno 2009**.

Si è passati, quindi, da una situazione in cui si prendevano in considerazione **alcuni elementi-indice** di capacità contributiva (tradizionalmente rappresentati da auto di grossa cilindrata, imbarcazioni, ecc.), periodicamente individuati da apposito decreto ministeriale e posti alla base di un eventuale accertamento sintetico, a una in cui sono prese in considerazione, sostanzialmente, **tutte le spese** che il soggetto passivo può sostenere nell'anno; ciò per dare vita a uno strumento presuntivo maggiormente equo, proprio perché non concentrato sui soli contribuenti che impiegano le loro risorse al fine di effettuare investimenti su beni considerati di lusso, magari lesinando su altri oneri e di fornire, a parità di reddito, un'immagine migliore di sé.

L'emissione di un avviso di accertamento sulla base di tale metodologia è oggi ammessa, però, solo se il reddito in tal modo accertato **differisce** per **più del 20%** rispetto a quello dichiarato dal contribuente (in precedenza, lo scostamento rilevante era del 25%).

Il contribuente può comunque dare **prova** che il maggior reddito presunto deriva, in tutto o in parte, da **redditi esenti** o soggetti a **ritenuta alla fonte a titolo definitivo**, ovvero da altre somme **non impattanti sul reddito complessivo** tassabile dell'anno sotto osservazione.

3. DECRETO ATTUATIVO (D.M. 24.12.2012)

La norma, così come da ultimo modificata, prevede che l'accertamento sintetico possa essere realizzato anche partendo dalla constatata presenza di determinati **elementi-indice** di una certa **capacità contributiva**, identificati attraverso l'analisi di **campioni significativi** di contribuenti, suddivisi secondo **classi** che tengano conto della **composizione del nucleo familiare**, nonché della **zona di residenza**: il


compito di individuare, in concreto, gli indicatori rilevanti e la loro operatività era demandata a un **apposito decreto ministeriale**, che è poi stato emanato il 24.12.2012.

Dalla sua lettura è possibile ricavare i **parametri** di accertamento induttivo che possono formare la base per la determinazione sintetica del reddito.

Operativamente, il Ministero ha selezionato **un centinaio di spese**, di cui viene data menzione nella Tabella A allegata al medesimo provvedimento: la costruzione delle diverse classi di beni e servizi rilevanti è stata operata in modo da isolare la spesa media statisticamente riferibile a **undici diverse composizioni di nucleo familiare** (o meglio: dieci composizioni tipiche e una residuale, volta a ricomprendere tutti i soggetti non includibili nelle altre classi), incrociate con le **cinque zone** in cui è stata figurativamente suddivisa l'Italia; a ciò si aggiunge la possibile influenza delle risultanze di **analisi e studi socio-economici**, anche di settore.

CAMPIONI SIGNIFICATIVI di CONTRIBUENTI

Tipologia di nucleo familiare
Persona sola con meno di 35 anni
Coppia senza figli con meno di 35 anni
Persona sola con età compresa tra 35 e 64 anni
Coppia senza figli con età compresa tra 35 e 64 anni
Persona sola con 65 anni o più
Coppia senza figli con 65 anni o più
Coppia con un figlio
Coppia con due figli
Coppia con tre o più figli
Monogenitore
Altre tipologie



Zona di appartenenza
Nord-Ovest
Nord-Est
Centro
Sud
Isole

Le spese sulle base delle quali si può inferire un determinato reddito sono quelle relative non solo all'**acquisto**, ma anche al **mantenimento** dei beni (e servizi) dettagliati nel D.M. 24.12.2012.

SPESE e INVESTIMENTI RILEVANTI ai FINI del REDDITOMETRO	
Gruppo di spese/investimenti	Tipologia di spesa/investimento considerata
CONSUMI	
Consumi generi alimentari, bevande, abbigliamento e calzature	<ul style="list-style-type: none"> • Alimentari e bevande; • abbigliamento e calzature; • altro
Abitazione	<ul style="list-style-type: none"> • Mutuo; • canoni di locazione; • canoni di leasing immobiliare; • fitto figurativo (se non esiste nel Comune di residenza, abitazione di proprietà, in affitto o in uso gratuito a familiari); • spese per acqua e condominiali; • manutenzione ordinaria; • compensi ad agenti immobiliari;

	altro
Combustibili ed energia	<p>Consumi per utenze, ovvero di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • energia elettrica; • gas; • riscaldamento centralizzato; • altro
Mobili, elettrodomestici e servizi per la casa	<ul style="list-style-type: none"> • Elettrodomestici e arredi; • altri beni e servizi per la casa (biancheria, detersivi, pentole, lavanderia e riparazioni); • collaboratori domestici (colf, maggiordomi, personale di servizio, ecc.); • altro
Sanità	<ul style="list-style-type: none"> • Medicinali e visite mediche; • altro
Trasporti	<ul style="list-style-type: none"> • Assicurazione per responsabilità civile, incendio e furto auto, moto, caravan, camper, minicar; • bollo (auto, moto, caravan, camper, minicar); • assicurazione per responsabilità civile, incendio e furto natanti, imbarcazioni e aeromobili; • pezzi di ricambio, olio e lubrificanti, carburanti, manutenzione e riparazione di auto, moto, caravan, camper, minicar; pezzi di ricambio, olio e lubrificanti, carburanti, manutenzione, riparazione, ormeggio e rimessaggio di natanti ed imbarcazioni; • pezzi di ricambio, olio e lubrificanti, carburanti, servizi di hangaraggio, manutenzione e riparazione di aeromobili; • tram, autobus, taxi e altri trasporti; • canoni di leasing o noleggio di mezzi di trasporto; • altro
Comunicazioni	<ul style="list-style-type: none"> • Acquisto di apparecchi per telefonia; • spese per telefono; • altro
Istruzione	<ul style="list-style-type: none"> • Spese per libri scolastici, tasse scolastiche, rette e simili per: <ul style="list-style-type: none"> – asili nido; – scuola per l'infanzia; – scuola primaria; – scuola secondaria; – corsi di lingue straniere; – corsi universitari; – tutoraggio; – corsi di preparazione agli esami; – scuole di specializzazione; – master • soggiorni di studio all'estero; • canoni di locazione per studenti universitari; • altro
Tempo libero, cultura e giochi	<ul style="list-style-type: none"> • Giochi e giocattoli, radio, televisione, hi-fi, computer, libri non scolastici, giornali e riviste, dischi, cancelleria, abbonamenti radio, televisione ed internet, lotto e lotterie, piante e fiori, riparazioni radio, televisore, computer; • abbonamenti pay-tv; • attività sportive, circoli culturali, circoli ricreativi, abbonamenti ad eventi sportivi e culturali; • giochi on-line; • cavalli;

	<ul style="list-style-type: none"> • animali domestici (comprese le spese veterinarie); • altro
Altri beni e servizi	<p>Spese per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • assicurazioni danni, infortuni e malattia; • contributi previdenziali obbligatori; • barbiere, parrucchiere ed istituti di bellezza; • prodotti per la cura della persona; • centri benessere; • argenteria, gioielleria, bigiotteria e orologi; • borse, valige ed altri effetti personali; • onorari liberi professionisti; • alberghi, pensioni e viaggi organizzati; • pasti e consumazioni fuori casa; • assegni periodici corrisposti al coniuge; • altro
INVESTIMENTI	
Incremento patrimoniale netto	<p>Investimenti effettuati nell'anno – disinvestimenti effettuati nell'anno – disinvestimenti netti dei 4 anni precedenti per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • immobili (fabbricati e terreni); • beni mobili registrati (autoveicoli, caravan, motoveicoli, minicar, natanti e imbarcazioni, aeromobili); • polizze assicurative (investimento, previdenza, vita); • contributi previdenziali volontari; • azioni; • obbligazioni; • conferimenti; • finanziamenti; • capitalizzazioni; • quote di partecipazione; • fondi d'investimento; • derivati; • certificati di deposito; • pronti contro termine; • buoni postali fruttiferi; • conti di deposito vincolanti; • altri titoli di credito; • altri prodotti finanziari in valuta estera; • oro; • numismatica; • filatelia; • oggetti d'arte o antiquariato; • manutenzione straordinaria delle unità abitative; • donazioni ed erogazioni liberali; • altro

Nel nuovo contesto, peraltro, l'accertamento sintetico è possibile pur **in assenza di tutti** i predetti indicatori di spesa, dato che, per espressa previsione del decreto, l'Ufficio può **comunque** avvalersi di «*elementi di capacità contributiva diversi da quelli riportati nella tabella A, qualora siano disponibili dati relativi alla spesa sostenuta per l'acquisizione di servizi e di beni e per il relativo mantenimento*».

4. PROCEDURA

Il principio di fondo è che **dalla spesa si presumono le entrate** e, di conseguenza, i **redditi** dell'interessato (mediante applicazione di **coefficienti di conversione** di spese in rendite), ma l'accertamento sintetico è ammissibile **solo** se è stata **prima attivata** la fase obbligatoria del **contraddittorio**, ossia del confronto fra Ufficio e contribuente, mediante incontri in cui quest'ultimo possa **fornire informazioni** utili alla definizione del suo reddito effettivo e chiarire le incongruenze riscontrate.

Posto che il redditometro rappresenta uno **strumento standardizzato** di accertamento, come già chiarito dalla Suprema Corte con riferimento al caso di altre metodologie di indagine che utilizzano criteri automatizzati (parametri, studi di settore, ecc.), è cioè **necessaria** la fase del contraddittorio con il contribuente.

Detto contraddittorio deve innanzitutto svolgersi, in questo caso, **in via preventiva** (ossia, prima dell'emissione di un eventuale avviso di accertamento), in quanto attraverso di esso l'Ufficio potrà convincersi della bontà delle ragioni dell'interessato e non procedere, quindi, alla richiesta del maggiore imponibile teoricamente risultante dall'applicazione dei criteri automatici, ovvero potrà (e dovrà) reperire informazioni per **affinare e adattare l'accertamento** al caso concreto sottoposto a indagine, con obbligo di indicare nelle motivazioni dell'atto impositivo perché quanto emerso dal redditometro sia stato reputato accettabile e plausibile dall'Agenzia delle Entrate, avuto riguardo alle **peculiarità della fattispecie**.

Al fine di evitare che si attivi la vera e propria fase di accertamento, l'interessato potrà in tale sede obiettare (usualmente previa produzione di **idonea documentazione**) che:

- egli **non appartiene al campione** di riferimento assunto (ad esempio, convive e non è, quindi, un single);
- le **spese** individuate dall'Ufficio sono state **sostenute** in tutto o in parte **da altri soggetti** (il padre, la madre, ecc.);
- le **spese effettivamente sostenute sono inferiori** rispetto a quelle attribuite dall'Ufficio (ad esempio, perché alcune delle spese sono state anticipate dal contribuente, ma per conto di un altro soggetto che gliel'ha poi rimborsate).

La norma richiede poi un'**ulteriore fase di confronto** fra Amministrazione finanziaria e soggetto passivo, nel momento in cui viene notificato l'avviso di accertamento: se **non** ritiene valide le ragioni addotte dall'interessato per giustificare il suo disallineamento rispetto ai parametri presuntivi di reddito, l'Ufficio deve prospettare al contribuente la possibilità di una **definizione in via amministrativa della vicenda**, invitandolo a comparire.

Ne discende che, in realtà, **due sono i momenti di incontro** fra Ufficio e contribuente normativamente previsti: **uno precedente e uno successivo** all'emissione dell'avviso di accertamento.

Il secondo confronto, però, è meramente **eventuale** e si attiverà solo se, dopo quello preventivo, l'Agenzia delle Entrate non si sia convinta della correttezza del comportamento tenuto dal soggetto passivo in relazione al periodo d'imposta sottoposto a indagine.

Nel corso del **contraddittorio preventivo** (che, secondo alcuni, potrebbe anche esaurirsi nell'invio di un questionario da parte dell'Ufficio), potranno aversi, peraltro, anche **più momenti di discussione** fra le parti, circostanza auspicabile, dato che il risultato di questa fase preliminare è determinante per decidere del possibile accertamento: connesso a questa prima fase, oltre all'onere del contribuente di produrre eventualmente giustificazioni alla sua posizione, vi è anche, dall'altra parte, l'obbligo dell'Ufficio di svolgere **ulteriori considerazioni e controlli** sulla base della realtà locale, nonché richiedere, se necessario, ulteriori informazioni, in modo che non possa essere imputato all'Agenzia delle Entrate di non aver **calibrato** l'accertamento rispetto alla concreta situazione del contribuente.

Il **secondo contraddittorio** si avrà solo se l'Ufficio valuta che le giustificazioni fornite dal contribuente non siano soddisfacenti: in tal caso, viene **emesso l'avviso di accertamento, motivato specificamente** con riguardo alle ragioni per cui le prove prodotte dall'interessato non sono state reputate persuasive. Nello stesso atto, l'Agenzia delle Entrate inserisce l'**invito al contraddittorio**, fissando data e ora in cui l'interessato potrà presentarsi. Detto invito è espressamente finalizzato ad addivenire a un'**adesione del contribuente in via preventiva** (adesione ai contenuti dell'invito, con possibilità di **ridurre il carico sanzionatorio**, ai sensi dell'art. 5, co. 1-bis, D.Lgs. 218/1997), ovvero successivamente, se egli ritiene di poter fornire all'Ufficio **ulteriori elementi di valutazione** e **prove contrarie** onde **ridurre l'entità** del maggior reddito presunto.

Il secondo contraddittorio verrà **formalizzato con verbali** riferiti a ciascuno dei plurimi incontri che possono intervenire: l'esito è riepilogato in un **atto conclusivo di adesione o di adesione mancata**.

Se si addivene all'accordo, in particolare, si avrà la stesura dell'**atto di definizione** che chiude la posizione del contribuente per quell'annualità ai fini reddituali, con **quantificazione del dovuto** in termini di **imposta, sanzioni e interessi**: il **perfezionamento** si avrà con il **pagamento** dell'intero importo ovvero, se rateizzato, della prima rata.

A livello procedurale, si assisterà, dunque, alle fasi riportate nella tabella seguente.

ACCERTAMENTO SINTETICO – PROCEDURA		
Fase	Contenuto	Esiti
1	Procedimento automatizzato (Agenzia delle	Attribuzione del contribuente a un campione, in

	Entrate a livello centrale)	funzione di nucleo familiare e zona geografica di appartenenza
2	Applicazione dei coefficienti del redditometro e confronto con il reddito dichiarato	Se reddito complessivo da redditometro è maggiore al 120% del reddito dichiarato dal contribuente, si passa alla fase successiva; altrimenti, la posizione del contribuente viene chiusa (ai fini del redditometro)
3	Trasmissione del fascicolo dal livello centrale all'Ufficio territorialmente competente, che inizia l'istruttoria	Invito al contribuente a presentarsi all'Ufficio per un primo confronto/richiesta di informazioni; in alternativa, possibile (?) invio di un questionario
4	Incontro fra contribuente e Ufficio (con eventuale produzione all'Ufficio di documentazione giustificativa da parte del contribuente)	Se i giustificativi sono persuasivi, la posizione del contribuente viene chiusa (ai fini del redditometro); altrimenti, si passa alla fase successiva
5	Attività istruttoria da parte dell'Ufficio	Emissione dell'avviso di accertamento da redditometro e invito al contraddittorio
6	Adesione al contenuto dell'invito a comparire	Se il contribuente non sfrutta tale possibilità di definizione agevolata delle sanzioni, chiudendo la vertenza, si attiva il contraddittorio
7	Attivazione del procedimento di accertamento con adesione	Ulteriore confronto fra contribuente e Ufficio: se il contribuente aderisce, la sua posizione viene chiusa; se non aderisce, si passa alla fase successiva
8	Ricorso avverso l'avviso di accertamento	Dipende dalle valutazioni dei giudici tributari

5. QUANTIFICAZIONE del REDDITO PRESUNTO

Il procedimento del redditometro si compone di **cinque** possibili **addendi**. L'Ufficio, infatti, potrà inferire il maggior reddito sulla base di:

- **spese effettive**, si tratta di quelle di cui alla Tabella A del decreto attuativo o di altre spese conosciute dall'Ufficio, anche per effetto delle informazioni presenti in Anagrafe tributaria;
- quota parte, attribuibile al contribuente, della **spesa media** rilevata dall'Istat per i consumi del nucleo familiare;
- ulteriori spese per beni e servizi contenuti nella citata Tabella A, quantificati in funzione della **spesa rilevata da analisi e studi socio-economici**;
- **incrementi patrimoniali** del soggetto passivo;
- **quota di risparmio** riscontrata, per la parte formatasi nell'anno.

Attribuzione del reddito

Con il redditometro, a prima vista, si instaura una **primitiva** forma di **accertamento del reddito familiare**: ciò non solo in considerazione delle classi di contribuenti presi in considerazione nella Tabella B del D.M. 24.12.2012 (che fanno riferimento al nucleo familiare e non alla persona singola ad esso appartenente), ma anche e soprattutto perché la gran parte delle spese connesse agli elementi-indice di cui sopra saranno **attribuite al titolare** delle stesse, in funzione di quanto risultante all'Anagrafe tributaria o da altre informazioni disponibili all'Ufficio. In altre parole, l'interessato si vedrà in prima battuta imputati **anche** gli oneri riferiti a beni e servizi acquisiti dal coniuge, dai figli o da quelli che risultano comunque suoi **familiari a carico** (principio, questo, condivisibile, in quanto tendenzialmente rispecchiante la realtà fattuale).

Tuttavia, il Legislatore ha ben presente che, in tal modo, l'accertamento redditometrico fornisce un **dato riferibile all'intera famiglia**, sicché prevede che tale risultato va poi **riattribuito pro-quota** ai suoi componenti, se vi sono più titolari di **posizioni distintamente accertabili** mediante lo strumento in esame.

Così, se il nucleo familiare è composto da **più soggetti che producono reddito**, a ciascuno di loro sarà attribuita una **percentuale delle spese** (e **del maggior reddito** connesso), che sarà calcolata secondo il **rapporto** tra **reddito** complessivo dell'**interessato** e reddito complessivo attribuibile al **nucleo familiare**; se, viceversa, nessuno nel nucleo familiare dichiara un reddito, quello attribuito al contribuente sarà nella misura corrispondente al rapporto tra le **spese** sostenute dal **medesimo** rispetto alle spese sostenute dall'intero **nucleo familiare**, calcolate sulla base dei dati disponibili e delle informazioni risultanti in Anagrafe tributaria.

Situazione di professionisti e imprenditori individuali

Sono **escluse** dall'**accertamento sintetico** del reddito della persona fisica le **spese** riferite a **beni e servizi** che, pur se ricompresi fra quelli di cui all'Allegato A, sono però appartenenti esclusivamente all'eventuale **sfera imprenditoriale o professionale** dell'interessato, alla condizione, però, che ciò risulti da **«idonea documentazione»**.

Dato atto della necessità di **separare adeguatamente**, anche sotto un profilo documentale, i beni professionali/imprenditoriali rispetto a quelli personali, per i **beni a uso promiscuo** non sono dettati criteri specifici dal decreto attuativo: al proposito, appare coerente ritenere che andrà considerata solo la **parte** che la **normativa fiscale** reputa **non appartenente** alla sfera professionale o imprenditoriale (ad esempio, pertanto, le utenze telefoniche a uso promiscuo dovrebbero rilevare ai fini del redditometro solo per il 20% della spesa).

S'innesta qui l'ulteriore problema di carattere pratico dato dal fatto che le spese considerate ai fini del redditometro sono quelle comportanti un'**uscita di cassa** nell'anno, mentre il reddito dell'esercente libere professioni e (soprattutto) quello dell'esercente attività d'impresa risente anche dell'applicazione del **principio di competenza**: ad esempio, pertanto, un costo per ammortamento riduce il reddito d'impresa, ma non comporta esborsi.

Sarà questa una delle osservazioni che gli interessati potranno opporre all'Ufficio in sede di contraddittorio, onde evidenziare le **maggiori** (e legittime) **disponibilità finanziarie rispetto al reddito dichiarato**.

Va, infine, attentamente considerata un'altra conseguenza dell'eventuale applicazione del redditometro: il soggetto che si vedrà rettificato il reddito sulla base del nuovo strumento di accertamento sintetico risulterà, nella gran parte dei casi, **immune** da ulteriori contestazioni di ordine fiscale per quell'annualità e, pertanto, non dovrà in linea di principio temere per un **ulteriore accertamento** del reddito professionale o imprenditoriale.

L'accertamento mediante redditometro, infatti, non si configura come accertamento parziale, bensì come **accertamento del reddito complessivo dell'anno**, circostanza che, per legge, permette all'Agenzia delle Entrate di eseguire ulteriori rettifiche solo se essa viene a conoscenza di **nuovi elementi** che **non poteva conoscere** quando ha eseguito l'originario accertamento; in altri termini, non sarà, ad esempio, possibile procedere a un successivo e separato accertamento del (solo) reddito d'impresa o professionale mediante lo studio di settore, oppure attraverso una verifica tributaria presso l'azienda o lo studio.

6. PROVA CONTRARIA

La prova contraria rispetto alla presunzione di maggior reddito da redditometro potrà aversi mediante **produzione di documentazione** con cui l'interessato potrà dimostrare che le **spese** riscontrate dall'Amministrazione finanziaria sono state **pagate** con **somme non aventi rilevanza reddituale**:

- un **finanziamento** (ad esempio, il mutuo per l'acquisto di una casa o un prestito al consumo per l'acquisto di arredamento);
- **redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta**, o, comunque, legalmente **esclusi** dalla formazione della base imponibile (ad esempio, dividendi assoggettati alla cedolare 20%, interessi attivi bancari, pensioni di guerra, ecc.);
- **redditi diversi da quelli posseduti nel periodo d'imposta** (in questo senso dovrebbe avere rilievo il risparmio accumulato in precedenti annualità, testimoniato, ad esempio, dal saldo di conto corrente all'inizio del periodo d'imposta sotto osservazione);
- **somme fornite da altri soggetti** (è il caso della casa del figlio pagata dai genitori)

oppure il **diverso ammontare delle spese** sostenute rispetto a quelle che sono state attribuite dall'Ufficio. Quest'ultima possibilità, tuttavia, si scontra con problemi di ordine pratico.

In linea generale, la produzione, da parte del contribuente, di **giustificativi di spesa** parrebbe rivoltarglisi contro, oppure, nella migliore delle ipotesi, non procurargli alcun vantaggio: in presenza di beni compresi tra quelli di cui alla Tabella A, infatti, si dovrà attribuire all'interessato, comunque, l'**importo più elevato** tra la spesa **dimostrata o dimostrabile** dal contribuente e quanto **risultante all'Amministrazione finanziaria**

(dati tratti dall'Anagrafe tributaria), ovvero da **indagini statistiche** volte a individuare la spesa media, realizzate dall'Istat o secondo **studi socio-economici**, anche di settore.

L'Agenzia delle Entrate è poi libera di **aggiungere** al reddito così determinato anche **ulteriori importi**, laddove essa ravvisi **ulteriori elementi** di **capacità contributiva** e possa **disporre di dati** relativi alla spesa sostenuta per la loro acquisizione e il loro mantenimento, nonché la **quota di risparmio** riscontrata che si è formata nell'anno.

Se l'Ufficio ha a disposizione certificazioni di spesa prodotte dal contribuente, pertanto, potrebbe **assumerle** solo se e in quanto **più elevate** rispetto agli altri due parametri di raffronto. Se tali certificazioni non vi sono, l'Ufficio potrebbe invece esclusivamente accertare il maggior reddito in base ai **parametri standardizzati**.

Sembrirebbe in sostanza derivarne la carenza di interesse a produrre (almeno in contraddittorio), se non addirittura a conservare, i giustificativi dei costi sostenuti, dato che la produzione degli stessi, per somme inferiori rispetto a quella standard presunta, potrebbe essere contrastata dall'Ufficio sulla base del fatto che tali giustificativi **non rappresentano l'intera spesa sostenuta** nell'anno a quei fini.

7. INDISCREZIONI di PRASSI

In attesa che venga diramata una circolare ministeriale sull'argomento (comunque non prima delle elezioni politiche), l'Agenzia delle Entrate ha fatto filtrare alcune **indiscrezioni** relativamente alle linee di condotta che verranno adottate in futuro circa il redditometro (o, quantomeno, per il primo anno di applicazione dello stesso, tenuto conto della necessità di testare sul campo il nuovo strumento); il principio di fondo è la rassicurazione che l'accertamento riguarderà solo casi di **consistente distanza fra reddito dichiarato e reddito ricostruito**, così da concentrare l'azione sull'**evasione fiscale di maggiori proporzioni**, tralasciando l'attivazione degli Uffici relativamente a fattispecie in cui il costo dell'azione sarebbe presumibilmente superiore al recupero d'imposta ottenibile.

Ciò premesso, è stato informalmente chiarito che:

- saranno accertati con il redditometro non più di **35.000 contribuenti**, ossia meno dell'1% del totale;
- lo **scostamento del 20%** dovrebbe avere come base non il **reddito** dichiarato, ma quello **accertato mediante redditometro**;
- la congruità rispetto al **Redditest** impedirà la selezione del soggetto ai fini del redditometro;
- **non** saranno soggetti al redditometro i soggetti **titolari unicamente di redditi da pensione**;
- saranno comunque tollerati **scostamenti** tra reddito dichiarato e da redditometro contenuti in 1.000 euro al mese (**12.000 euro all'anno**), eventualmente aggiuntivi rispetto alla franchigia del 20% di cui sopra;
- la **spesa per investimenti** e i conseguenti incrementi patrimoniali saranno imputati non tutti all'annualità in cui è effettuata la spesa (come da dettato normativo), ma **su più annualità** e dovrebbero essere considerati come risultanti dal risparmio attribuibile agli anni precedenti (forse quattro), facendo così rivivere la presunzione in vigore nel precedente contesto;
- l'**applicazione** del nuovo redditometro **non** avrà effetto **retroattivo** e, quindi, sarà priva di riflessi sulle annualità precedenti il 2009, anche se un eventuale utilizzo dovesse risultare **a favore** del contribuente (chiarimento di **Telefisco 2013**).